

5. Se il giudice nazionale (del procedimento sommario) sia competente, in circostanze quali quelle precisate nella sentenza Zuckerfabrik Süderdithmarschen e a. (C-143/88 e C-92/89) e successive sentenze, a vietare provvisoriamente ad uno Stato membro di partecipare (attivamente o passivamente) al processo decisionale nel Consiglio dei ministri nell'ambito del menzionato art. 136, secondo comma.
6. Ammesso che l'esame delle circostanze indicate nella questione sub 5 non spetti al giudice nazionale ma alla Corte di giustizia, se le circostanze elencate nell'ordinanza del 17 ottobre 1997 qui di seguito da pag. 15 ultimo capoverso [«Sulla base di quanto sopra esposto (. . .) fino a pag. 17 inizio [capoverso che si conclude con (. . .) è incompatibile con l'interesse della Comunità»] — alla luce di quanto considerato successivamente in questa ordinanza ed in quella del 6 ottobre 1997 — siano tali da giustificare un divieto quale quello indicato nella questione sub 5.
7. Se l'art. 5 del Trattato CE — e più in particolare il principio della lealtà comunitaria in esso sancito — si opponga ad un tale divieto giudiziario per quanto riguarda l'adozione di specifiche decisioni da parte del predetto Stato membro nel menzionato ambito, qualora:
- a) questo Stato membro benché, a conoscenza del procedimento sommario contemporaneamente pendente relativo al suo voto nel Consiglio dei ministri europeo, abbia tuttavia votato a favore della proposta del Consiglio e
- b) questo (primo) procedimento sommario abbia comportato tale divieto poche ore dopo che lo Stato membro ha dato il suo voto a questa proposta.

8. Se sulla soluzione della questione n. 7 incida il fatto che la decisione proposta considerata dal punto di vista del contenuto sia o meno incompatibile con norme superiori di diritto comunitario.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale de première instance di Nivelles (Nona Sezione) con sentenza 3 novembre 1997, nella causa Belgocodex SA contro Stato belga
(Causa C-381/97)
(97/C 387/21)**

Con sentenza 3 novembre 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 novembre 1997, nella causa Belgocodex SA contro Stato belga, il Tribunale de première instance di Nivelles (Nona Sezione) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967 ⁽¹⁾, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, che enuncia il principio del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, osti a che uno Stato membro — nella specie il Belgio — che si è avvalso della facoltà contemplata dall'art. 13C della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 ⁽²⁾, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme — e che ha quindi accordato ai soggetti passivi il diritto di opzione per la tassazione di talune locazioni immobiliari, abolisca con una legge successiva il detto diritto di opzione e ripristini così integralmente l'esenzione.

⁽¹⁾ Direttiva 67/227/CEE (GU 71 del 14. 4. 1967, pag. 1301).

⁽²⁾ Direttiva 77/388/CEE (GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1).